

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 176**

a iniziativa dei Consiglieri Traversini, Celani, Zaffiri,  
Urbinati, Rapa, Talè, Fabbri, Busilacchi, Biancani

-----

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2008, N. 14  
"NORME PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE"

-----

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 5 della l.r. 14/2008)*

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile) è aggiunta la seguente:

“e bis) il risparmio delle risorse idriche, anche attraverso il recupero dell'acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici, al fine, tra l'altro, di destinarla all'irrigazione e alla manutenzione delle aree verdi pubbliche e private.”.

**Art. 2**

*(Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 14/2008)*

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. n. 14/2008 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis (Risparmio idrico)

1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare, individua i criteri e le modalità di salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale, in particolare attraverso:

- a) la predisposizione di misure atte a verificare la qualità e l'efficienza delle reti di distribuzione, anche attraverso il monitoraggio dei consumi;
- b) l'individuazione di standard ottimali di riferimento per i consumi di acqua potabile e per gli scarichi immessi nella rete fognaria ed i relativi sistemi di controllo;
- c) la promozione dell'utilizzo di tecniche di depurazione naturale;
- d) l'utilizzo di tecniche per il recupero delle acque piovane e grigie.

2. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui rispettivamente alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, è obbligatorio:

- a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione;
- b) l'installazione di cassette d'acqua per water con scarichi differenziati;
- c) l'installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua.

3. Per gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti, rispettivamente, alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r.

380/2001 gli interventi indicati al comma 2 sono facoltativi.

4. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici.

5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, per gli interventi previsti al comma 3 il contributo di costruzione, se dovuto, è ridotto del 30 per cento. Per gli interventi previsti al comma 2 il contributo di costruzione, se dovuto, è ridotto del 50 per cento. Tali riduzioni si cumulano con quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile).”.

### **Art. 3**

*(Modifica all'articolo 9 della l.r. 14/2008)*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 14/2008 è inserita la seguente:

“b bis) a soggetti pubblici e privati per la realizzazione degli interventi di risparmio idrico;”.

### **Art. 4**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni comunicano alla Regione il numero di interventi realizzati nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 2 di questa legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adegua le linee guida previste all'articolo 7 della l.r. 14/2008 alle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 6 bis della l.r. 14/2008 introdotto da questa legge.

### **Art. 5**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla vigente legislazione.